

ATTO COSTITUTIVO

NOplanetB APS

In data 23 maggio 2021, presso la sede Vicolo San Fedele 9 ubicata in Monfalcone, alle ore 11.00, si sono riunite le seguenti persone:

Attilio Germano nato a Napoli (NA) il 08/06/1998 residente a Monfalcone (GO) cittadino italiano codice fiscale GRMTTL98H08F839Z

Chiara Brandolin nata a Trieste (TS) il 08/03/1999 residente a San Canzian d'Isonzo (GO) cittadina italiana codice fiscale BRNCHR99C48L424G

Silvia Sfiligoi nata a Monfalcone (GO) il 25/12/1999 residente a Monfalcone (GO) cittadina italiana codice fiscale SFLSLV99T65F356D

Rachele Ughetti nata a Trieste (TS) il 21/04/2000 residente a Monfalcone (GO) cittadina italiana codice fiscale GHTRHL00D61L424W

Federico Furlanich nato a Trieste (TS) il 27/03/1998 residente a Staranzano (GO) cittadino italiano codice fiscale FRLFRC98C27L424D

Margherita Bertossi nata a Trieste (TS) il 27/08/1998 residente a Monfalcone (GO) cittadina italiana codice fiscale BRTMGH98M67L424K

Andrea Miniussi nato a Monfalcone (GO) il 06/12/1995 residente a Staranzano (GO) cittadino italiano codice fiscale MNSNDR95T06F356L

Elisa Russi nata a Palmanova (UD) il 18/08/2002 residente a Monfalcone (GO) cittadina italiana codice fiscale RSSLSE02M58G284I

Giulio Balestra nato a Taranto (TA) il 03/05/1993 residente a Udine (UD) cittadino italiano codice fiscale BLSGLI93E03L0490

Tommaso Rota nato a Monfalcone (GO) il 24/06/2000 residente a Monfalcone (GO) cittadino italiano codice fiscale RTOTMS00H24F356Y

Nicola Pilosio nato a Monfalcone (GO) il 03/02/1997 residente a Monfalcone (GO) cittadino italiano codice fiscale PLSNCL97B03F356S

Andrea Clagnan nato a Trieste (TS) il 20/09/1997 residente a Ronchi dei Legionari (GO) cittadino italiano codice fiscale CLGNDR97P20L424D

Irene Russi nata a Trieste (TS) il 04/03/1997 residente a Monfalcone (GO) cittadina italiana codice fiscale RSSRNI97C44L424E

Elia Russian nato a Monfalcone (GO) il 12/09/1999 residente a Staranzano (GO) cittadino italiano codice fiscale RSSLEI99P12F356H

Leonardo Serafini nato a Monfalcone (GO) il 14/09/1997 residente a Monfalcone (GO) cittadino italiano codice fiscale SRFLRD97P14F356H

Margherita Serafini nata a Monfalcone (GO) il 14/05/2002 residente a Monfalcone (GO) cittadina italiana codice fiscale SRFMGH02E54F356E

Luisa Fontanot nata a Trieste (TS) il 23/03/1996 residente a Monfalcone (GO) cittadina italiana codice fiscale FNTLSU96C63L424D

Pasquale Albino nato a Castellammare di Stabia (NA) il 23/06/1998 residente a Padova (PD) cittadino italiano codice fiscale LBNPQL98H23C129H

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, Margherita Bertossi la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione Federico Furlanich, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "NOplanetB APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Monfalcone e con durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (riportare integralmente una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/17):

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Leonardo Serafini

Vice – Presidente: Irene Russi

Segretario: Tommaso Rota

Tesoriere: Federico Furlanich

Consigliere: Rachele Ughetti

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

La quota sociale per il primo anno (coincidente con il primo esercizio sociale) viene fissata a euro 20.00 per coloro che hanno almeno 20 anni di età, a euro 15.00 per coloro che hanno meno di 20 anni d'età.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Stefano Germani

Sig. Anna Beatrice

Sig. Silvia Stiviger

Sig. Rachele Ughetti

Sig. Federico Furlanich

Sig. Andrea Minguzzi

Sig. Irene Russi

Sig. Margherita Bertoni

Sig. Giulio Berti

Sig. Tommaso Rota

Sig. Ulderico Pizzoni

Sig. Clayton Sisti

Sig. Luca Pini

Sig. Elia Pini

Sig. Leonardo Zonari

Sig. Angela Saffini

Sig. Luina Fontanet

Sig. [Signature]



Luogo e data Monfalcone, 23 maggio 2021



AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL **4 GIU. 2021**
AL N. **302** SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro **200,00 (DUECENTO/00)**

P. **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)**
Alessandro ANZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet
[Firma]



STATUTO NOplanetB APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "NOplanetB APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Monfalcone e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione inoltre persegue lo scopo statutario della partecipazione dei giovani alle attività così come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2015 n. 24, art. 5, comma 26, lett. d.

L'associazione giovanile NOplanetB APS si propone di concretare le attività di interesse generale sopra riportate coltivando e promuovendo la cultura ecologico-ambientale delle realtà vicine attraverso il coinvolgimento degli associati, dei volontari e delle comunità locali.

L'associazione si prefigge di sensibilizzare e sensibilizzarsi nei confronti della crisi climatica ed ecologica, delle sue cause e ripercussioni sulla vita delle comunità naturali e delle generazioni future, con l'obiettivo di formare una società consapevole e cosciente dell'urgenza e della gravità del fenomeno e della necessità di svolgere immediate azioni concrete.

NOplanetB APS crede fortemente nello sviluppo sostenibile, nell'attivismo ambientale, nella centralità della scienza, nei principi di inclusione e solidarietà, nel coerente impegno individuale e nella cooperazione tra gli enti.

A livello pratico, l'associazione si impegna ad organizzare manifestazioni ed eventi rivolti a cittadini e comunità, a creare progetti e contenuti multimediali, a contribuire all'educazione ambientale in contesti scolastici, extra-scolastici e virtuali, a promuovere la coesione sociale e il dialogo e confronto con le istituzioni. Nondimeno, persegue l'autoformazione e la crescita personale e collettiva interna, ponendo anche attenzione allo svolgere le attività in un clima di solidarietà reciproca, condivisione ed inclusione tra i soci.



Leonardo Bonasini

Tommaso Rota

L'associazione è anti-fascista, anti-razzista e rispettosa dei diritti LGBT+.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.



Leonardo Bonatti

Tommaso Rota

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e fissa la quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione - Consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- eleggere, eventualmente, il Tesoriere tra i membri dell'Organo di amministrazione;
- eleggere, eventualmente, il Segretario tra i membri dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 1 anno, con la possibilità di ciascun membro di essere rieletto.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Leonardo Sironi

Tommaso Rota

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le votazioni dell'Organo di amministrazione avverranno, su indicazione dello stesso, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9 (il Tesoriere)

L'associazione può avere un Tesoriere, facente parte dell'Organo di amministrazione ed eletto dai suoi membri, il quale provvede alla tenuta della compatibilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione. Esercita i compiti di economo e di ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento interno o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

ART.10 (il Segretario)

L'associazione può avere un Segretario, facente parte dell'Organo di amministrazione ed eletto dai suoi membri, il quale coordina le attività associative, cura la tenuta della verbalizzazione dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, nonché del registro degli associati, è responsabile della corrispondenza dell'associazione e svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento interno o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e fa parte dell'Organo di amministrazione.

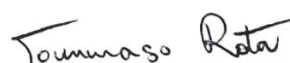
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dai membri dell'Organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.





ART.12
(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.13
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

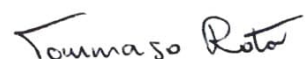
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione o dal Tesoriere, se eletto, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.





ART. 18 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione o del Segretario, se eletto;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione o del Segretario, se eletto;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo o del Segretario, se eletto;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi per presa visione diretta presso la sede dell'associazione o per via telematica. Copia dei documenti richiesti sarà fornita entro 10 giorni dall'inizio della richiesta, mentre la documentazione originale sarà immediatamente disponibile per la consultazione presso la sede dell'associazione.

ART. 19 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

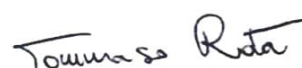
ART. 20 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.



Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

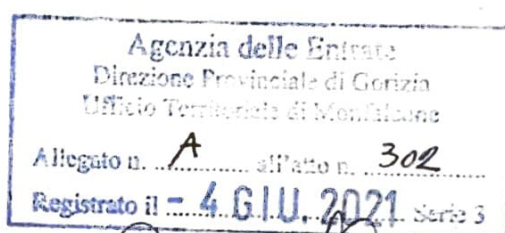
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANTONI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gian Floquet



Leonardo Sorrenti

Tommaso Rota